



**LEGGE FINANZIARIA 2004**

**E**

**DISEGNO LEGGE A. S. 2518**

**PROPOSTE DI EMENDAMENTI**

**Roma, ottobre 2003**

**A.S. 2512**  
**LEGGE FINANZIARIA 2004**

A. S. 2512

**Art. aggiuntivo**

**Accordi interprofessionali di filiera per il contenimento dell'inflazione**

Per contenere l'inflazione Confesercenti propone la realizzazione di Accordi interprofessionali di filiera.

Definizione

Gli Accordi di filiera sono accordi nei quali siano stabiliti criteri e condizioni generali della produzione e vendita dei prodotti e delle prestazioni dei servizi, finalizzati a garantire il contenimento dei prezzi in tutte le fasi della loro formazione, allo scopo di creare condizioni di fiducia nei consumatori e favorire la ripresa dei consumi.

Finanziamento

Costituzione di un Fondo in legge finanziaria, destinato a premiare le imprese aderenti agli Accordi di filiera ed all'attuazione degli accordi da parte delle associazioni imprenditoriali e dei consumatori

Strumenti

Il Ministero delle Attività Produttive promuove e definisce i contenuti degli Accordi di filiera assieme alle associazioni imprenditoriali e dei consumatori; a tali associazioni è demandato il compito di promuovere, attuare e controllare l'effettiva applicazione degli Accordi da parte delle imprese che aderiscono.

A. S. 2512

**Art. aggiuntivo**

(Accordi interprofessionali di filiera)

1. Al fine di promuovere la costituzione, con il concorso delle associazioni imprenditoriali e dei consumatori, di accordi interprofessionali di filiera, finalizzati a stabilire criteri e condizioni generali della produzione e vendita dei prodotti e delle prestazioni dei servizi, a decorrere dall'esercizio finanziario 2004 è istituito presso lo stato di previsione della spesa del Ministero delle Attività Produttive un fondo con stanziamento di 300 milioni di euro.
2. Gli accordi di cui al presente articolo, di durata non inferiore ad un anno, sono destinati a garantire il contenimento dei prezzi in tutte le fasi della loro formazione ed allo scopo di creare condizioni di fiducia nei consumatori e favorire la ripresa dei consumi. Con decreto del Ministro delle Attività Produttive, emanato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i contenuti degli accordi interprofessionali di filiera e le modalità di promozione, attuazione e controllo, da parte delle associazioni imprenditoriali e dei consumatori, dell'applicazione degli accordi da parte delle imprese che vi aderiscono.

A.S. 2512

**Art. aggiuntivo**

**Sostegno all'acquisto da parte delle famiglie di beni durevoli e semidurevoli**

Nella difficile fase economica attuale la situazione dei consumi delle famiglie è particolarmente delicata e manifesta da circa due anni una situazione di stallo.

In particolare, appare molto critica la dinamica dei consumi di beni durevoli e semidurevoli. Questi, infatti, hanno registrato nel 2001 e 2002 variazioni negative pari a, rispettivamente, - 0,6 e - 2,8% e per l'anno in corso e il prossimo, le previsioni del modello econometrico Confesercenti, indicano - 2,8 e - 1,4%.

In totale dal 2001 al 2004, quindi, una variazione negativa del 7,4%.

Allo scopo di sostenere ed incentivare gli acquisti di queste categorie di beni, con esclusione delle automobili e dei motoveicoli, che già hanno goduto in passato di provvedimenti incentivanti, proponiamo la possibilità di effettuare una deduzione dal reddito imponibile (secondo la nuova impostazione dell'imposizione sui redditi personali, prevista dalla riforma fiscale del governo) pari al 19% del costo del bene.

A.S. 2512  
Emendamento

**Articolo 3**

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

“6-bis. Il fondo di cui all’articolo 74 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Le somme inutilizzate per l’anno 2003 e quelle eventualmente inutilizzate per gli anni 2004 e 2005 sono mantenute in bilancio e possono essere utilizzate nell’anno successivo.”,

conseguentemente all’articolo 54, comma 1, nella tabella B richiamata, rubrica, Ministero dell’economia e delle finanze. Diminuire come segue gli importi previsti:

2004:       -10  
2005:       -10

**Proroga finanziamento sicurezza commercianti**

L’articolo 53, introdotto nel disegno di legge finanziaria 2003, prevede un contributo per la riqualificazione ed il potenziamento dei sistemi di sicurezza delle piccole e medie imprese commerciali, ai fini del contrasto dei fenomeni di criminalità e microcriminalità a danno delle stesse. Il contributo dello Stato era di 10 milioni di euro, per il solo anno 2003, destinato a cofinanziare programmi regionali di investimento per la riqualificazione e il potenziamento dei sistemi e degli apparati di sicurezza nelle piccole e medie imprese commerciali. La norma disponeva inoltre che attraverso un decreto del Ministro dell'interno - adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle attività produttive, sentita la Conferenza Stato-Regioni – sarebbe stata effettuata la ripartizione dei 10 milioni di euro e sarebbero state individuate le aree del territorio nazionale a maggiore incidenza di fenomeni di criminalità e microcriminalità urbana a danno delle piccole e medie imprese commerciali.

In mancanza di tale atto ministeriale si ritiene importante reimpegnare le somme non spese del 2003 sul 2004 e, in ogni caso, ampliare l’intervento anche agli anni 2004 e 2005 con conseguente rifinanziamento del fondo per la sicurezza.

A.S. 2512  
Emendamento

### Articolo 3

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

6-bis. All'articolo 74-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

“8-bis. Le agenzie di viaggio e turismo possono, per ciascuna prestazione per cui è ammesso il regime speciale di imposizione ai sensi dei commi precedenti, applicare il regime normale dell'imposta sul valore aggiunto. Le agenzie di viaggio che applicano il regime normale dell'imposta sul valore aggiunto possono dedurre dall'imposta dovuta l'imposta sul valore aggiunto dovuta o versata per i servizi ad essa forniti dai suoi fornitori, se si tratta di operazioni effettuate a diretto vantaggio del cliente. Il diritto a deduzione sorge nel momento in cui diventa esigibile l'imposta per la prestazione in relazione alla quale le agenzie di viaggio optano per il regime normale dell'imposta sul valore aggiunto. Qualora applichino sia il regime normale dell'imposta sul valore aggiunto che il regime speciale d'imposizione sul margine, le agenzie di viaggio devono seguire separatamente nella propria contabilità le operazioni che rientrano in ciascuno di tali regimi”,

conseguentemente all'articolo 54, comma 1, nella tabella A richiamata, rubrica, Ministero dell'economia e delle finanze. Diminuire come segue gli importi previsti:

2004:	-30
2005:	-30
2006:	-30

#### **Agenzie di viaggio: regime Iva normale**

*L'introduzione in Italia (così come già avviene in altri Paesi UE ad esempio la Gran Bretagna) di un provvedimento che consenta alle aziende la detrazione dell'IVA sulle spese sostenute per congressi, è cosa altamente auspicabile ma richiede una CONTESTUALE modifica della normativa di applicazione IVA per le agenzie di viaggi, che nell'organizzazione e vendita a clienti italiani di servizi dedicati espressamente al turismo congressuale sono un elemento portante. Alle agenzie di viaggi infatti è fatto obbligo di operare nel regime IVA speciale stabilito all'art. 74 ter DPR 633/72 per TUTTE le operazioni di vendita di pacchetti turistici nonché di singoli servizi acquisiti nella disponibilità dell'agenzia preventivamente rispetto alla richiesta del cliente (vedi D.M. 340 del 1999). Tale regime, nel fissare una specifica modalità di calcolo dell'Imposta dovuta (cosiddetto metodo “base da base”) non consente di esporre l'IVA nella fattura al cliente.*

E' pertanto ovvio che, in presenza di un provvedimento che consente la detraibilità dell'IVA summenzionata, verrebbero ingiustificatamente penalizzate le aziende che si rivolgono alle agenzie di viaggi per l'acquisto di detti pacchetti/servizi in quanto esse si vedrebbero presentare una fattura che, non esponendo l'IVA, non consentirebbe alcuna detrazione. D'altro canto, l'agenzia di viaggio, in mancanza della modifica sopra descritta, non potrebbe presentare al cliente altro che quel tipo di fattura, vale a dire un documento che non espone l'IVA e che quindi non dà diritto ad alcuna detrazione.

A.S.2512

Emendamento

**Articolo 3**

Dopo il comma 6 inserire i seguenti:

“6-bis. E' escluso dall'imposizione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo il 50 per cento del volume degli investimenti pubblicitari realizzati nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e nei due periodi d'imposta successivi.  
6-ter. L'esenzione di cui al comma 1 si applica nella misura del 100% per gli investimenti pubblicitari sulle emittenti locali ammesse alle provvidenze di cui all'articolo 7 del decreto legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422.

6-quater. L'attestazione dell'effettività delle spese sostenute è rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge n. 140 del 1997 e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.”,

conseguentemente all'articolo 54, comma 1, nella tabella A richiamata, rubrica, Ministero dell'economia e delle finanze. Diminuire come segue gli importi previsti:

2004:	-50
2005:	-50
2006:	-50

**Incentivi fiscali per gli investimenti pubblicitari**

Si propone l'estensione dei benefici fiscali della Tremonti-Bis, con l'allargamento, dopo il settore della formazione professionale, anche al comparto delle spese pubblicitarie.

A.S. 2512  
Emendamento

Articolo 3

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Per tutelare e salvaguardare gli operatori del settore librario situati nei centri storici e che non siano appartenenti a catene editoriali o che facciano capo ad organizzazioni di distribuzione editoriale, i comuni possono prevedere l'assegnazione di contributi per gli oneri di locazione dei locali commerciali. Ai medesimi soggetti è riconosciuto un ammortamento pari al 150 per cento degli oneri di locazione sostenuti nell'anno solare, nonché, per gli anni 2004 e 2005, l'esenzione dell'imposta di registro relativa ai contratti di locazione stipulati per l'esercizio della propria attività.”,

conseguentemente all'articolo 54, comma 1, nella tabella A richiamata, rubrica, Ministero dell'economia e delle finanze. Diminuire come segue gli importi previsti:

2004:	-30
2005:	-30
2006:	-30

Agevolazioni piccoli librai

Il settore delle piccole librerie è in profonda crisi. Non si riesce a competere con le grandi catene di distribuzione editoriale. Il risultato è una progressiva chiusura di tali attività ed, in particolare, nei centri storici. Per tale motivo le amministrazioni dovrebbero prevedere delle misure straordinarie che aiutino questi esercenti ad affrontare e superare la crisi del settore. In particolare gli operatori del settore librerie richiedono agevolazioni fiscali per locazioni commerciali di negozi situati nei centri storici.

A.S. 2512

**Articolo 3**

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

6.bis Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di **deduzione forfetaria in favore degli esercenti di impianti di distribuzione di carburanti**, si applicano per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2004 e per i due periodi di imposta successivi.

conseguentemente all'articolo 54, comma 1, nella tabella A richiamata, rubrica, Ministero dell'economia e delle finanze. Diminuire come segue gli importi previsti:

2004:	-20
2005:	-20
2006:	-20

Motivazioni

La disposizione prevede l'abbattimento forfetario di una quota dal reddito di impresa **degli esercenti di impianti di distribuzione di carburanti**. La richiesta nasce dal fatto che tale categoria operando in un regime di contabilità semplificata sostiene una molteplicità di costi che, fondamentali per la produzione del reddito di impresa, sono indimostrabili. Tali costi difficilmente possono essere ricompresi nelle detrazioni e deducibilità che la normativa attuale consente alla categoria, posta tra impresa e parasubordinazione. Per tali motivi in passato sono state emanate delle norme per la forfetarizzazione del reddito di impresa che, tuttavia, cessano il loro effetto con l'esercizio 2003. Si chiede pertanto un rinnovo di tale impegno per il 2004 e 2005.

A.S.2512  
Emendamento

**Articolo 3**

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

6-bis. All'articolo 67, comma 10 bis, del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 dopo le parole "sono deducibili nella misura del 50 per cento" sono aggiunte le seguenti "ad esclusione degli agenti e rappresentanti di commercio per cui sono deducibili nella misura del 100 per cento".

6-ter. All'articolo 74, comma 2, del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 dopo le parole "per l'organizzazione di convegni e simili." sono aggiunte le seguenti "Per gli agenti e rappresentanti di commercio le suddette spese sono deducibili integralmente.",

conseguentemente all'articolo 54, comma 1, nella tabella A richiamata, rubrica, Ministero dell'economia e delle finanze. Diminuire come segue gli importi previsti:

2004:	-30
2005:	-30
2006:	-30

Deducibilità integrale spese di rappresentanza per agenti e rappresentanti di commercio.

La questione della deducibilità dei costi per la categoria degli agenti e rappresentanti di commercio è centrale in particolare nei confronti dell'utilizzo di determinati beni strumentali per le attività in questione.

Si propone pertanto che:

- il costo del telefono cellulare sia deducibile per quota pari all'80% (dal 50% precedente);
- le spese di rappresentanza siano integralmente deducibili

Tali richieste appaiono determinanti al fine di consentire una rappresentazione fedele del risultato reddituale degli agenti e rappresentanti di commercio, considerando che per questa categoria di soggetti non possono valere le medesime regole applicabili in genere per gli imprenditori.

E', infatti, fin troppo evidente che il telefono cellulare e le spese di rappresentanza costituiscono due strumenti fondamentali dell'attività commerciale svolta .

Limitarne la deducibilità costituisce oltretutto una irragionevole penalizzazione di un settore economico, certamente una lesione illegittima del principio di capacità contributiva in quanto diretta ad escludere la rilevanza di costi di produzione e quindi, in ultima analisi, a sottoporre a tassazione una produzione inesistente di reddito.

A.S.2512  
Emendamento

**Articolo 3**

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 121-bis, del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, lettera b) apportare le seguenti modifiche:

- a) al secondo periodo le parole “tale percentuale è elevata all’80%” sono sostituite dalle seguenti: “tale percentuale è elevata al 90%”;
- b) all’ultimo periodo la parola “50” è sostituita dalla seguente “60”.

conseguentemente all'articolo 54, comma 1, nella tabella A richiamata, rubrica, Ministero dell'economia e delle finanze. Diminuire come segue gli importi previsti:

2004:	-30
2005:	-30
2006:	-30

**Detraibilità spese per autovettura e innalzamento valore massimo acquisto vettura**

L'emendamento innalza il tetto del valore massimo di acquisto di un'autovettura pari oggi a circa 25.000,00 € a 30.000,00 € circa. La richiesta nasce dalla considerazione dei valori esistenti effettivamente sul mercato automobilistico e dal fatto che l'autovettura è strumento essenziale per lo svolgimento dell'attività di agenzia, per raggiungere fisicamente la clientela, situata in tutte le città, in tutte le provincie più disperate, e per la reale promozione e diffusione dei prodotti.

Inoltre si prevede un innalzamento della detraibilità di tutte le spese inerenti l'autovettura al 90%, rispetto all'attuale 80%, anche in relazione ai recenti aumenti del carburante che gravano pesantemente sulla categoria.

A.S.2512  
Emendamento

**Articolo 3**

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 79, del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 7, le parole da “3 per cento” fino al punto sono sostituite dalle seguenti: “apportare le seguenti modifiche: 4 per cento dei ricavi fino a 12 milioni di lire; 2 per cento dei ricavi oltre 12 e fino a 150 milioni di lire; 1 per cento dei ricavi oltre 150 e fino a 180 milioni di lire.”,

conseguentemente all'articolo 54, comma 1, nella tabella A richiamata, rubrica, Ministero dell'economia e delle finanze. Diminuire come segue gli importi previsti:

2004:	-30
2005:	-30
2006:	-30

**Rappresentanti di commercio: riconoscimento forfetario di costi non documentabili**

L'emendamento riguarda la deducibilità di costi non documentati nelle misure forfetarie attualmente previste dall'art. 79, comma 7, del Testo unico delle imposte dirette.

Infatti tale deducibilità appare esigua rispetto all'effettiva portata dei costi non documentabili (pubblicità, rappresentanza, ricerche, piccoli impianti), a prescindere dal tipo di contabilità assunta, nello svolgimento delle attività commerciali. Occorre dunque aggiornare tali misure forfetarie, elevando le percentuali di deducibilità .

A.S.2512  
Emendamento

**Articolo 3**

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, all'articolo 19bis 1, comma 1, apportare le seguenti modifiche:

- a) alla lettera g) dopo le parole “50 per cento;” sono aggiunte le seguenti: “per gli agenti e rappresentanti di commercio tale detrazione è ammessa nella misura dell’80 per cento;”
- b) alla lettera h) sono aggiunte in fine le seguenti parole: “ad eccezione di quelle sostenute dagli agenti e rappresentanti di commercio nella misura dell’80 per cento.”

conseguentemente all'articolo 54, comma 1, nella tabella A richiamata, rubrica, Ministero dell'economia e delle finanze. Diminuire come segue gli importi previsti:

2004:	-30
2005:	-30
2006:	-30

**Motivazioni**

L'emendamento, facente parte di una strategia più articolata, prevede, conformemente a quanto richiesto per le imposte dirette, l'applicazione anche all'IVA delle regole di deducibilità allargata per telefoni cellulari e spese di rappresentanza.

AS 2512  
Emendamento

**Articolo 3**

Sopprimere il comma 3

conseguentemente all'articolo 54, comma 1, nella tabella A richiamata, rubrica, Ministero dell'economia e delle finanze. Diminuire come segue gli importi previsti:

2004:	-30
2005:	-30
2006:	-30

Indetraibilità Iva, acquisto automezzi strumentali da parte di imprenditori ed aziende  
Il comma che si intende sopprimere proroga di un altro anno (31 dicembre 2004)  
l'indetraibilità dell'Iva relativa all'acquisto di ciclomotori, motocicli, autovetture e  
autoveicoli da parte di professionisti.

A.S.2512  
Emendamento

### **Articolo 3**

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Al fine di promuovere l'ammodernamento dei mezzi strumentali e l'accesso alle nuove tecnologie connesse all'esercizio delle proprie funzioni è concesso un credito d'imposta agli agenti e rappresentanti di commercio. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della [legge 23 agosto 1988, n. 400](#), sono individuati i beni strumentali, ai quali si applicano le previsioni del presente comma. Il credito d'imposta è determinato in misura pari al 20 per cento del costo dei beni, al netto dell'IVA, con le modalità e i criteri degli aiuti de minimis di cui alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle imprese. Il credito può essere fatto valere ai fini dell'IVA, dell'IRPEF e dell'IRPEG anche in compensazione. Il credito d'imposta non è rimborsabile e non limita il diritto al rimborso d'imposta spettante ad altro titolo.”,

conseguentemente all'articolo 54, comma 1, nella tabella A richiamata, rubrica, Ministero dell'economia e delle finanze. Diminuire come segue gli importi previsti:

2004:	-30
2005:	-30
2006:	-30

### **Credito d'imposta per agenti e rappresentanti di commercio**

Al fine di promuovere il ricambio dei macchinari e di favorire il ricorso alle nuove tecnologie (internet, software, etc) l'emendamento estende anche agli agenti e rappresentanti il meccanismo del credito d'imposta pari al 20% per l'acquisto di beni strumentali nuovi.

A.S.2512  
Emendamento

**Articolo 3**

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Al fine di favorire la tutela della salute dei non fumatori, i pubblici esercizi, definiti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per il periodo di un anno, usufruiscono di un credito di imposta pari al 10 per cento dei costi sostenuti per la realizzazione di impianti per la ventilazione ed il ricambio d'aria.

conseguentemente all'articolo 54, comma 1, nella tabella A richiamata, rubrica, Ministero dell'economia e delle finanze. Diminuire come segue gli importi previsti:

2004:	-50
2005:	-50
2006:	-50

**Credito d'imposta per installazione di impianti di aerazione nei locali pubblici**

La nuove norme sul divieto di fumare nei pubblici esercizi, che entreranno in vigore a regime nel 2004, impone, per gli imprenditori che hanno la possibilità di dotarsi di sale specifiche per fumatori, di attrezzare tali locali con impianti particolari di ricambio dell'aria. Si ritiene pertanto importante prevedere opportune forme di incentivazione fiscale per quegli esercizi che dovranno provvedere alla realizzazione di impianti per la ventilazione ed il ricambio dell'aria.

Una richiesta, fra l'altro, fatta propria dalla competente Commissione del Senato che, in occasione della approvazione del testo legislativo, invitava il Governo, attraverso uno specifico ordine del giorno, a valutare positivamente l'introduzione di talune forme di defiscalizzazione per questi interventi di ristrutturazione degli esercizi.

A.S.2512  
Emendamento

**Articolo 3**

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Alla parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche ed integrazioni (prodotti con aliquota Iva al 10 per cento) dopo il numero 121 è aggiunto il seguente numero:

«121-*bis*. Le prestazioni di servizi rese sul litorale demaniale dai titolari dei relativi provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorità competenti, escluse le somministrazioni di alimenti e bevande ed ogni altra attività non connessa con quella autorizzata.»

conseguentemente all'articolo 54, comma 1, nella tabella A richiamata, rubrica, Ministero dell'economia e delle finanze. Diminuire come segue gli importi previsti:

2004:	-50
2005:	-50
2006:	-50

Riduzione aliquota Iva per i servizi da spiaggia

L'emendamento propone di ridurre l'aliquota Iva per i servizi di spiaggia dall'attuale 20% al 10%.

A.S.2512  
Emendamento

### Articolo 3

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis.. All'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 è  
soppresso l'ultimo periodo.

conseguentemente all'articolo 54, comma 1, nella tabella A richiamata, rubrica, Ministero  
dell'economia e delle finanze. Diminuire come segue gli importi previsti:

2004:	-30
2005:	-30
2006:	-30

#### Soppressione versamento ICI per stabilimenti balneari

La soggettività passiva ICI per i concessionari di aree demaniali è stata stabilita dal comma 3 dell'art. 18 della legge finanziaria 2001 che ha aggiunto all'art. 3, comma 2 del Dlgs n. 504 del 1992, riguardante gli immobili concessi in locazione finanziaria, la disposizione che recita: **“nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario”**. Con tale affermazione dal 1° Gennaio 2001 il Concessionario di aree demaniali è diventato, a tutti gli effetti, soggetto passivo ICI.

Un ordine del giorno, presentato da alcuni senatori dell'attuale maggioranza di Governo, alla Legge Finanziaria 2002, invitava il Governo stesso a rivedere l'assoggettamento delle aziende balneari all'imposta ICI.

Riteniamo assolutamente necessario riprendere tale invito richiedendo, anche per la Finanziaria 2004, di depennare i Concessionari di aree demaniali dalla soggettività passiva in considerazione del fatto che gli imprenditori turistici balneari **non** sono i proprietari degli immobili costruiti sul demanio marittimo.

A.S.2512  
Emendamento

### Articolo 3

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

**6-bis.** Dal 1° gennaio 2004 l'aggio per i raccoglitori del gioco del lotto è rideterminato nella misura prevista dall'articolo 2 del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 1999, n. 471, rivalutato del 2 per cento.”,

conseguentemente all'articolo 54, comma 1, nella tabella A richiamata, rubrica, Ministero dell'economia e delle finanze. Diminuire come segue gli importi previsti:

2004:	-30
2005:	-30
2006:	-30

L'emendamento prevede l'innalzamento dall'8% al 10% dell'aggio percepito dai tabaccai per il gioco del lotto

A.S.2512  
Emendamento

### **Articolo 3**

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

“6-bis. All’articolo 19 della legge 22 dicembre 1957, n.1293 è soppresso il comma 5. L’una tantum dovuta in caso di cessione di rivendita, di cui all’articolo 31 della citata legge n.1293 del 1957 è ridotta dal 50 al 10 per cento.”,

conseguentemente all’articolo 54, comma 1, nella tabella A richiamata, rubrica, Ministero dell’economia e delle finanze. Diminuire come segue gli importi previsti:

2004:	-20
2005:	-20
2006:	-20

L’emendamento prevede l’abolizione della una tantum novennale dovuta per il rinnovo della concessione tabaccai e la riduzione della una tantum per cessione.

A.S. 2512

**Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:**

**Articolo3 -bis**

(Norme per la sicurezza di tabaccai e degli esercizi di distribuzione carburanti)

1. Al fine di diminuire i rischi derivanti dal possesso di rilevanti somme di denaro contante, con apposita convenzione stipulata tra istituti di credito ed associazioni nazionali dei tabaccai sono definite le condizioni agevolate per favorire, da parte dell'utenza, i pagamenti mediante carta di credito, bancomat o altro mezzo di pagamento elettronico.
2. In relazione alla convenzione di cui al comma 1, agli istituti di credito è riconosciuto un credito d'imposta pari al costo del servizio bancario agevolato. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione delle presenti norme.
3. Al medesimo fine di cui al comma 1, con apposita convenzione stipulata tra istituti di credito, associazioni nazionali dei gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti e società petrolifere, sono definite le condizioni agevolate per favorire, da parte dell'utenza, il pagamento del servizio di rifornimento mediante carta di credito, bancomat o altro mezzo di pagamento elettronico, ivi comprese carte di pagamento carburante emesse da società petrolifere o da società autostradali.
4. La misura di cui al comma 3 costituisce integrazione al Piano nazionale contenente le linee guida per l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti approvato con decreto ministeriale del Ministro delle attività produttive 31 ottobre 2001. Alla copertura del costo del servizio bancario si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la ristrutturazione della rete di distribuzione carburanti, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n.32.”,

conseguentemente all'articolo 54, comma 1, nella tabella A richiamata, rubrica, Ministero dell'economia e delle finanze. Diminuire come segue gli importi previsti:

2004:	-50
2005:	-50
2006:	-50

**Motivazioni**

Sul prezzo dei carburanti gravano imposte (accisa più IVA), superiori al 60% ed i costi delle commissioni, per pagamenti con carte di credito o bancomat, gravano anche su tali importi. In pratica il gestore si trova a pagare per la funzione di esattore dello Stato.

Il Senato ha approvato, allo scopo, una mozione per impegnare il Governo ad intervenire, senza per altro indicare soluzioni concrete.

L'emendamento propone quindi di definire convenzioni ad hoc, stipulate tra istituti di credito ed associazioni nazionali dei tabaccai e dei gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti, per definire condizioni agevolate per incentivare, da parte dell'utenza, i pagamenti mediante carta di credito, bancomat o altro mezzo di pagamento elettronico con indubbie ripercussioni sulla sicurezza dato che i soggetti in questione non si troverebbe più a gestire notevoli liquidità

A.S. 2512

**Dopo l'articolo3 , aggiungere il seguente:**

**Articolo 3-bis.**

(Credito di imposta per la messa in sicurezza di tabaccai e distributori di carbolubrificanti)

1. Al fine di prevenire il compimento di atti illeciti, a partire dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2004 è concesso un credito d'imposta ai tabaccai ed ai gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti, che acquistano beni strumentali destinati alla prevenzione del compimento di atti illeciti da parte di terzi, da individuare con decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. Il credito d'imposta è determinato in misura pari al 20 per cento del costo dei beni, al netto dell'IVA, e comunque non superiore a 50 mila euro nel triennio con le modalità e i criteri degli aiuti *de minimis* di cui alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle imprese. Il credito può essere fatto valere ai fini dell'IVA, dell'IRPEF e dell'IRPEG anche in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. La dichiarazione per l'accesso ai benefici previsti dal presente articolo è presentata agli uffici delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo lo schema approvato ed entro i termini stabiliti dal Ministro delle Attività Produttive. Il medesimo Ministro rende nota la data dell'accertato esaurimento dei fondi di cui al presente articolo con un comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. A decorrere dalla stessa data non possono essere presentate dichiarazioni per ottenere i benefici di cui al presente articolo. Ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie il Ministro delle Attività Produttive può, con proprio decreto, stabilire nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni.”,

conseguentemente all'articolo 54, comma 1, nella tabella A richiamata, rubrica, Ministero dell'economia e delle finanze. Diminuire come segue gli importi previsti:

2004:	-50
2005:	-50
2006:	-50

**Motivazioni**

L'intervento proposto indica delle misure di sostegno finanziario per la messa in sicurezza degli impianti di distribuzione dei carburanti e dei tabaccai, oggetto di continui fenomeni di criminalità.

Si tratta di misure volte all'inserimento della video sorveglianza, apparati e locali per la movimentazione del contante, interventi volti a dare maggiore sicurezza degli impianti in genere.

Gli impianti e gli esercizi di tabacchi sono soggetti a continui fenomeni di furti e rapine, sia nella rete ordinaria, sia in quella autostradale, con effetti anche luttuosi.

**A.S.2512**

**Emendamento**

**Dopo l'articolo 33 inserire il seguente:**

**Articolo 33-bis**

(Valutazione delle rimanenze nei settori tessile-abbigliamento-calzaturiero)

1. All'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, dopo il comma 6 è inserito il seguente: "6-bis. Nei settori tessile-abbigliamento-calzaturiero la valutazione delle rimanenze di prodotti di carattere fortemente stagionale o di moda o suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo corrispondente alla stagionalità del settore, è effettuata ai sensi del comma 4 dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.597 applicando i seguenti coefficienti:

- 1° anno: 100 per cento del costo;
- 2° anno: 70 per cento del costo;
- 3° anno: 50 per cento del costo;
- 4° anno 30 per cento del costo;
- 5° anno e succ. 10 per cento del costo.

2. Al termine del 5° anno il valore delle rimanenze è pari a zero purché sia fornita idonea prova della loro avvenuta distruzione o cessione come voce stracci.",

conseguentemente all'articolo 54, comma 1, nella tabella A richiamata, rubrica, Ministero dell'economia e delle finanze. Diminuire come segue gli importi previsti:

- 2004: -30
- 2005: -30
- 2006: -30

**Motivazione**

Si fa fronte ad una richiesta, più volte espressa dai settori tessile-abbigliamento-calzaturiero in relazione alla valutazione fiscale delle rimanenze. In considerazione della forte stagionalità e dei fenomeni legati alla moda taluni prodotti del settore, le collezioni stagionali, vanno incontro ad una notevole diminuzione del valore se non venduti entro un certo periodo. La disposizione migliora la valutazione delle rimanenze e consente di premiare coloro che, operando secondo legge, investono nei prodotti di qualità, piuttosto che in standard importati e di basso livello.

A.S.2512

**Dopo l'articolo 37 inserire il seguente:**

**Articolo 37-bis**

(Iva supporti audiovisivi e spettacoli)

1. **L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) sui supporti audiovisivi è ridotta al 4 per cento.** I soggetti che fruiscono di tale riduzione di aliquota devono realizzare una corrispondente riduzione del prezzo praticato al consumatore.
2. All'articolo 74-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:  
"6-*bis*. Le prestazioni musicali dal vivo di cui alla tabella C allegata al presente decreto, indipendentemente dal luogo di svolgimento, sono soggette ad aliquota dell'imposta sul valore aggiunto pari al 10 per cento.  
Per musica dal vivo si intende la musica eseguita prevalentemente con strumenti musicali tradizionali o elettrici con esclusione, dell'utilizzo di elementi musicali preregistrati."

conseguentemente all'articolo 54, comma 1, nella tabella A richiamata, rubrica, Ministero dell'economia e delle finanze. Diminuire come segue gli importi previsti:

2004:	-100
2005:	-100
2006:	-100

Motivazioni

Si chiede di ridurre l'Iva, dal 20% al 4%, che grava sui supporti audiovisivi quale condizione per il rilancio del consumo musicale e cinematografico. La distribuzione del supporto musicale e cinematografico attraverso il negozio tradizionale specializzato e la videoteca è, infatti, un momento molto importante che deve essere tutelato e salvato.

Le due attività oltre a rappresentare il momento di distribuzione del prodotto, sono il luogo dove si può, oltre che acquistare, discutere di musica, di film, parlare di nuove tendenze, offrire alla clientela non solo il successo del momento, ma anche prodotti alternativi che stimolano riflessioni su queste due importanti forme artistiche, attivando anche informazione culturale.

Questo è un assunto che non può esistere se spariscono proprio coloro che realizzano la distribuzione di tutta la musica, e non solo di quella commercialmente più remunerativa.

Ma questi settori, oggi, sono fortemente in crisi ed ormai sono costretti a registrare decine e decine di chiusure, soprattutto di piccoli punti vendita nei paesi di provincia e nelle periferie urbane, luoghi dove questi negozi assumevano, fra l'altro, un ruolo anche di aggregazione sociale.

A.S.2512

### **Articolo 38**

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. Le previsioni e le sanzioni di cui all'articolo 49, comma 1, lettere a) e c) della legge 28 dicembre 2001, n.448 si applicano anche all'abusivo esercizio di vendita di piante e fiori esercitato sulle aree pubbliche.

#### **Lotta all'abusivismo categoria fiorai**

Nonostante il trend economico favorevole degli ultimi tre anni, che ha visto crescere la domanda interna e le esportazioni florovivaistiche, le vendite al dettaglio sono e restano stagnanti. Ciò dipende, in buona misura, dalla Grande Distribuzione che con circa 6.000 Punti Vendita (22,5% della rete totale di vendita) svolge ormai una concorrenza temibile per la categoria, ma anche **al crescente fenomeno dell'abusivismo**.

L'emendamento propone quindi di applicare all'abusivismo del settore fioraio le norme relative ai procedimenti sanzionatori amministrativi che abbiano ad oggetto beni mobili registrati. La norma inserita nella finanziaria 2002 prevede in particolare la semplificazione del procedimento di sequestro amministrativo e la distruzione immediata della merce confiscata.

A.S. 2512  
Emendamento

**Articolo 54, comma 1,**

Alla Tabella A

Aggiungere la seguente voce:

Ministero dell'economia:

2004	10.000
2005	10.000
2006	10.000

- Riduzione al 10% dell'IVA sulle piante officinali vendute in erboristeria

**MOTIVAZIONI**

Molte piante officinali hanno l'IVA al 10% ; moltissime altre hanno l'IVA al 20%.  
Risulta coerente portarle tutte al 10%.

A.S. 2512

Art. aggiuntivo

Sostegno ad azioni di promozione da parte dell'ENIT

Viste le difficoltà in cui si trova il turismo italiano, in parte accresciute dal rafforzamento dell'euro rispetto alle altre valute, è opportuno dotare l'Enit di risorse adeguate a sviluppare azioni promozionali straordinarie, in particolare sui mercati americano, giapponese e tedesco – tradizionalmente forti generatori di domanda turistica verso il nostro paese – per far ripartire l'incoming italiano.

**EMENDAMENTI**

**A.S. 2518**

**CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO LEGGE 269/2003**

A.S. 2518  
Emendamento

## Articolo 1

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

**“6-bis. All’articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, dopo la lettera e) è inserita la seguente:**

“e-bis) le spese sostenute per l’acquisto di viaggi studio all’estero per l’apprendimento della lingua straniera certificate da attestazione di frequenza rilasciata dall’istituto straniero presso cui si è sostenuto il corso per un importo complessivo non superiore a 1.500 euro;”;

conseguentemente diminuire di 50 milioni di euro in ragione d’anno l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo al comma 6 dell’articolo 21

Detraibilità per spese di studio all’estero

Il provvedimento si inserisce a pieno titolo nella politica delle “tre I” varata dal Governo (Informatica, Inglese, Impresa). Il principale metodo usato per l’apprendimento della lingua inglese, così come di tutte le lingue straniere, consiste appunto nell’effettuazione di viaggi studio all’estero che comprendono frequentazione di corsi in lingua madre, ospitalità presso college e famiglie, etc. . Riconoscere una detrazione d’imposta per queste spese sarebbe senza dubbio un incentivo alla sempre più ampia diffusione dello studio delle lingue straniere

A.S.2518  
Emendamento

### **Articolo 13**

All'articolo 13 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: “o da altre imprese” aggiungere le seguenti: “nonché i finanziamenti o apporti di capitale di rischio da parte delle banche e degli altri enti operanti nel settore finanziario, alle imprese consorziate o socie”;

b) al comma 2 sostituire le parole: “o strumentali”, con le parole: “o complementari in relazione alla gestione finanziaria delle imprese consorziate o socie”;

c) al comma 22 sostituire le parole: a 1 per mille dei finanziamenti garantiti”, con le parole: “al 3 per cento degli avanzi di esercizio al lordo di tale contributo”;

d) dopo il comma 24 inserire il seguente: 24-bis. Nell'ambito del Fondo centrale costituito presso il medio credito Centrale S.p.A. dall'art. 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 è costituita una Sezione Speciale abilitata ad effettuare operazioni di garanzia esclusivamente in favore dei consorzi e delle cooperative di garanzia fidi iscritti nell'elenco di cui all'art. 106 del Testo Unico Bancario, nonché ai fondi interconsortili di garanzia di cui ai commi 20 e 21 del presente articolo;

e) sopprimere i commi 25, 26, 27 e 28;

f) al comma 32, sostituire l'alinea 4-bis con il seguente: 4-bis. I confidi si iscrivono nell'elenco speciale qualora integrino i requisiti determinati in via generale dal Ministro dell'economia e delle finanze per l'iscrizione nello stesso elenco speciale, nonché quelli fissati dallo stesso Ministro per l'iscrizione in tale elenco degli intermediari che svolgono in via esclusiva o prevalente l'attività di rilascio di garanzie.

I confidi iscritti nell'elenco speciale devono svolgere in via prevalente attività di garanzia collettiva dei fidi. A essi non si applica l'articolo 155, comma 4, del testo unico bancario;

g) al comma 52, dopo le parole: “in forma cooperativa” aggiungere le seguenti: “ed i consorzi”;

h) sostituire il comma 55 col seguente: “55. I confidi che all'entrata in vigore della presente legge gestiscono fondi pubblici di agevolazione possono continuare a gestirli fino a non oltre tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, e comunque fino alla scadenza delle convenzioni in essere con le Regioni, le Camere di commercio, industria e artigianato e gli altri enti pubblici. Fino allo stesso termine i confidi possono prestare garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie. Gli stessi confidi possono, in via permanente, operare nel

campo delle agevolazioni creditizie con Enti pubblici territoriali ed altri Organismi pubblici locali, fermo restando che il mero utilizzo di queste disponibilità pubbliche per facilitare l'accesso al credito delle imprese consorziate o socie non concretizza per i confidi la gestione di cui all'art. 47 del TUB e che riguardino esclusivamente le materie trasferite alle Regioni.”;

i) sostituire il comma 57 con il seguente: “57. Per il periodo di cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, i confidi che hanno un volume di attività finanziaria pari o superiore a cinquantuno milioni di euro o mezzi patrimoniali pari o superiori a duemilioneiseicentomila euro possono chiedere l'iscrizione provvisoria nell'elenco speciale. La Banca d'Italia procede all'iscrizione previa verifica della sussistenza degli altri requisiti d'iscrizione previsti dagli articoli 106 e 107 del testo unico bancario. Entro la fine di tale periodo, i confidi si adeguano ai requisiti indicati nel precedente comma 32. La Banca d'Italia procede alla cancellazione dall'elenco speciale dei confidi che non si sono tempestivamente adeguati. I confidi iscritti nell'elenco speciale ai sensi del presente comma, oltre all'attività di garanzia collettiva dei fidi e servizi connessi, strumentali o complementari, possono svolgere, esclusivamente nei confronti delle imprese consorziate o socie, le seguenti attività:

- a) prestazione di garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato, al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie;
- b) gestione, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del testo unico bancario, di fondi pubblici di agevolazione;
- c) stipula, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, del testo unico bancario, di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione.

I confidi iscritti nell'elenco speciale possono inoltre svolgere in via residuale, nei limiti massimi stabiliti dalla Banca d'Italia, le attività riservate agli intermediari finanziari iscritti nel medesimo elenco.”.

## Confidi

**Let. a)** La *ratio* è quella di affermare che i confidi possono garantire acquisizione di partecipazioni nel capitale di rischio di PMI da parte di banche o altri intermediari finanziari: finalità estremamente rilevante data la necessità di correggere lo squilibrio finanziario delle piccole imprese – come noto eccessivamente indebitate - favorendone la capitalizzazione, la quale potrà positivamente incidere sui *rating* previsti da Basilea 2. In tal caso, oggetto della garanzia sarebbe il valore della partecipazione stessa ed i confidi sarebbero chiamati ad intervenire qualora il capitale dovesse ridursi o essere perso a causa di perdite, ovvero dovesse determinarsi una minusvalenza al momento della cessione della partecipazione. Si sottolinea peraltro che numerosi confidi già oggi garantiscono tale tipologia di operazioni.

**Let. b)** La nozione di “servizi connessi e complementari”, che si propone in alternativa a quella di “servizi connessi o strumentali” contenuta nel decreto legge, è prevista, come è noto, dalla legislazione vigente: essa è infatti contenuta nell'articolo 29 della legge 317/91, che è richiamato tra l'altro dal Testo Unico Bancario all'articolo 155, comma 4.

L'applicazione della norma in questione, in vigore da dodici anni, smentisce di fatto il timore che la nozione di servizi complementari sia eccessivamente ampia e che possa essere utilizzata

per estendere surrettiziamente l'oggetto sociale dei confidi snaturandone l'attività tipica. In una prospettiva di miglioramento della prestazione della garanzia da parte dei confidi, si avverte il bisogno non solo di servizi che siano un mezzo per l'esercizio della garanzia stessa, ma di servizi che la integrino completandola. Tipici al riguardo sono i servizi diretti a migliorare la gestione finanziaria delle imprese, funzionale alla stessa valutazione di rischio su cui si basa la prestazione di garanzia, ma a questa non direttamente connessa né strumentale.

**Lett. c)** Stabilire un contributo pari all'1% dei finanziamenti complessivamente garantiti, rischia di compromettere – tenuto conto della rilevanza degli importi da trattenerne – l'operatività stessa dei confidi.

**Lett. d)** Nella prospettiva di Basilea 2, l'operatività del Fondo Centrale di Garanzia dovrà svolgersi sia verso i Confidi che diverranno veri e propri intermediari finanziari (art. 107 TUB) ma, soprattutto, a favore dei cosiddetti confidi tradizionali (art. 106 TUB) che sono la maggioranza.

**Lett. e)** La disponibilità per i cosiddetti “confidi tradizionali”, quelli cioè iscritti nell'art. 106 del TUB, di accedere al Fondo Centrale di garanzia con ponderazione “0”, ai fini delle emanande norme di “Basilea 2”, è strategicamente irrinunciabile nel quadro degli interventi di mitigazione del rischio che anche questa tipologia di confidi deve essere abilitata ad esercitare verso le imprese, piccole e micro, ad essi aderenti.

**Lett. f)** Non si comprende l'opportunità di prevedere una disciplina differenziata – che entrerebbe a titolo definitivo nel sistema del Testo Unico Bancario – dedicata ai confidi ai fini dell'iscrizione nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del T.U. Inoltre, la proposta disciplina differenziata, anziché favorire il sistema dei confidi, rischia di avere su di esso un effetto traumatico. E' da ritenere infatti che la differenziazione si concretizzi in una riduzione dei requisiti che il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze indica in via generale ai fini dell'iscrizione - obbligatoria - nell'elenco speciale, nonché di quelli indicati dal D.M. 2 aprile 1999 per l'iscrizione in tale elenco degli intermediari che svolgono in via esclusiva o prevalente l'attività di rilascio di garanzie. La riduzione dei requisiti farebbe ricadere, obbligatoriamente e immediatamente, un numero rilevante di confidi nel 107, sottoponendoli a vincoli molto forti, dalla vigilanza prudenziale della Banca d'Italia a tutta quella lunga serie di obblighi prevista per questo tipo di intermediari. L'assoggettamento alla suddetta disciplina potrebbe costituire un peso insopportabile per tutti o quasi questi confidi, tanto più in quanto abbinata al divieto di svolgere altre operazioni riservate agli intermediari finanziari. Tali effetti traumatici si riverserebbero proprio su quella parte del sistema dei confidi che, qualora se ne rispettino i tempi e le possibilità effettive di crescita, risulta in grado di trasformarsi in intermediario finanziario sottoponendosi volontariamente all'iscrizione nell'elenco speciale.

Si ritiene viceversa che sia opportuno favorire una graduale trasformazione dei confidi in intermediari finanziari, prevedendo l'obbligo di iscrizione nell'elenco speciale per quei confidi che integrino contemporaneamente i requisiti determinati in via generale dal Ministro dell'economia e delle finanze per l'iscrizione nell'elenco speciale e quelli determinati, sempre con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per intermediari che rilasciano, in via esclusiva o prevalente, garanzie (attualmente fissati con D.M. 2 aprile 1999).

**Si propone ciò anche in considerazione del fatto che i confidi iscritti nell'elenco speciale sarebbero comunque tenuti, in quanto prestatori esclusivi o prevalenti di garanzia, al rispetto di entrambi i decreti.**

Inoltre, ai confidi iscritti a tale titolo nel 107, non diversamente da quanto previsto per i suddetti intermediari, deve essere consentito svolgere in via non prevalente ogni altra attività riservata agli intermediari finanziari ai sensi dell'art. 106 e seguenti del T.U.

**Let. g)** Non si comprende perché la deroga, per i confidi già esistenti, di adeguarsi al limite minimo della quota di partecipazione determinato ai sensi del comma 14, riguardi solo i confidi in forma cooperativa e non anche quelli costituiti nella forma giuridica di consorzi.

**Let. h)** Si ritiene assolutamente imprescindibile che il legislatore, da un lato, salvaguardi le convenzioni in essere tra i confidi, le Regioni e gli altri enti pubblici in tema di agevolazioni pubbliche, dall'altro che anche i cosiddetti confidi tradizionali (iscritti nell'elenco di cui all'art. 106 del TUB) possano in via permanente continuare ad utilizzare i contributi pubblici la cui attività di gestione non sia rimessa alla valutazione soggettiva (analisi del merito di credito e del possesso dei requisiti) dei confidi medesimi, nelle sale materie trasferite alla competenza regionale.

Non si comprende, per tale attività, del tutto estranea alla disciplina di cui all'art. 47, secondo comma del TUB, quale sia la finalità di escludere i confidi "106" che associano tutte o gran parte delle imprese di un determinato comparto produttivo sul territorio, svolgendo un ruolo limitato alla sola riduzione del costo del credito, ovvero all'assistenza e consulenza per le imprese socie.

**Let. i)** Si propone un ampliamento del periodo transitorio a 5 anni, tenuto conto delle necessità di evoluzione progressiva del fenomeno della garanzia collettiva e della proposta abolizione di una disciplina differenziata di carattere definitivo per i confidi; abolizione che rende inoltre necessario riformulare la disposizione eliminando rinvii non più operativi. Non si comprende il meccanismo previsto nel decreto legge in base al quale i confidi avrebbero solo 18 mesi per decidere se approfittare dell'occasione fornita dalla disciplina transitoria. Tale occasione deve essere offerta per tutta la durata della fase transitoria.

**A.S.2518**  
**Emendamento**

Articolo 23

**All'articolo 23 sono apportate le seguenti modificazioni:**

- a) il comma 1 è soppresso;
- b) al comma 2 il primo periodo è sostituito dal seguente: “2. Per incentivare la realizzazione di offerte di prodotti di consumo a prezzi convenienti, è istituito un apposito Fondo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2003 e 30 milioni per l'anno 2004 destinato a finanziare le iniziative attivate dai comuni e dalle Camere di Commercio, d'intesa fra loro, nonché dalle Associazioni di categoria dei commercianti rappresentate nel CNEL, mirate a promuovere e sostenere l'organizzazione di panieri di beni di generale largo consumo, nonché l'attivazione di forme di comunicazione al pubblico, anche attraverso strumenti telematici, degli elenchi degli esercizi commerciali presso i quali sono disponibili, in tutto o in parte, tali panieri e di quelli meritevoli, o meno, in ragione dei prezzi praticati.”;
- c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: “2-bis. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.”.

**Motivazioni**

L'emendamento propone di sopprimere il comma 1 in cui si prevede la revisione, entro il 31 dicembre 2003 degli studi di settore relativi a quelle situazioni in cui, a seguito dei controlli operati dalla guardia di finanza, siano rilevati aumenti dei prezzi di rilevante entità.

Le modifiche apportate al comma 2 da un lato aumento gli stanziamenti che confluiranno nell'apposito Fondo costituito ad hoc e dall'altro lato inseriscono le Associazioni di categoria dei commercianti rappresentate nel CNEL tra i soggetti che possono, di concerto tra loro, attivare le iniziative finanziabili con il suddetto fondo.

**A.S.2518**  
**Emendamento**

Articolo 32

Sopprimere i commi 21, 22 e 23

L'emendamento sopprime le previsioni relative alla rivalutazione dei canoni concessori per le attività svolte sul demanio marittimo del 300%.

A.S. 2518  
Emendamento

### **Articolo 43**

Testo della rubrica: sostituire le parole da “Istituzione .... fino a in” con le parole “Assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti a”.

Al comma 1 sostituire le parole da “in un’apposita gestione....fino a .... presso l’INPS.” con le parole “ad una delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi presso l’INPS a cui fa riferimento l’attività economica dell’associante”.

Al comma 2 il primo periodo è sostituito dal seguente: “Il contributo a favore dell’associato in partecipazione è dovuto nella misura stabilita relativa alla gestione speciale previdenziale di appartenenza di lavoro autonomo”.

Al comma 3 sostituire le parole da “a ciascun anno solare .... e successive modificazioni e integrazioni.” con le parole “ai periodi di effettivo svolgimento delle prestazioni lavorative i soggetti per i quali sia stato corrisposto un contributo non inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito stabilito dall’art. 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni e integrazioni”.

Comma 4 “Abrogato”

Il comma 5 è sostituito dal seguente: “Per il versamento del contributo di cui al comma 2, si applicano le modalità e i termini previsti per le gestioni speciali dei lavoratori autonomi”.

### **Motivazioni**

Si ritiene che la creazione di un apposita gestione previdenziale possa creare effetti negativi riguardante l’amministrazione e il controllo di un’ulteriore gestione all’interno dell’Istituto al fine di assicurare nuove figure, le quali potrebbero, invece, essere iscritte nella medesima gestione del soggetto associante (es. associante commerciante, associato iscritto alla gestione esercenti il commercio).

Si rileva, in tal senso, come il contributo previsto dai soggetti in questione, è già in egual misura a quello corrisposto alla Gestione separata INPS dai soggetti non iscritti ad altre forme di previdenza, che a decorrere dal 1° Gennaio 2004 (art. 45) è stabilita nella stessa misura calcolata per la gestione commercianti.

Inoltre, si evidenzia che le modalità di pagamento dei contributi sono indubbiamente in contraddizione tra il principio di cassa (stesse modalità dei co.co.co.) e l’eventuale conguaglio, sugli acconti versati, in sede di determinazione dei redditi. Pertanto, potrebbero seguire le stesse modalità e termini previsti per artigiani e commercianti, rispettando anche il minimale contributivo di reddito con le due fasce reddituali.